## REGOLAMENTO (CE) N. 453/94 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2666/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/94 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (') GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5. (') GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20. (\*) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4. (6) GU n. L 55 del 26. 2. 1994, pag. 1.